



COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILO NIDO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 16 marzo 2015

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 26 settembre 2016

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 7 maggio 2021

Art. 1

DEFINIZIONE

Gli asili nido attuano un servizio socio-educativo per la collettività rispondente al bisogno di socializzazione del bambino e al suo armonico sviluppo psico-fisico.

Art. 2

FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei servizi sociali, garantisce alla propria cittadinanza la possibilità di inserimenti in asili nido di minori per offrire un valido servizio sociale ad integrazione dell'opera educativa della famiglia e a maggior tutela del lavoro delle madri lavoratrici.

In mancanza di strutture educative di prima infanzia (asili nido) nel territorio comunale, il Comune di Corno di Rosazzo eroga il servizio mediante l'assegnazione di contributi alle famiglie degli utenti che hanno frequentato asili nido in regola con la normativa vigente e le relative autorizzazioni al funzionamento.

Tali contributi economici sono finalizzati all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia pubblici o privati.

Art. 3

DESTINATARI

Il contributo economico al pagamento della retta di frequenza ai servizi asili nido pubblici o privati, può essere richiesto da nuclei familiari e soggetti singoli il cui figlio è stato iscritto ed ha frequentato un asilo nido nell'anno "scolastico" appena concluso e non avente avuto i requisiti di età per accedere alla scuola materna.

Requisiti indispensabili per la richiesta di contributo:

1. Il richiedente, in qualità di genitore o affidatario, nonché il bambino per il quale è stata sostenuta la retta dell'asilo nido, devono essere residenti in Corno di Rosazzo all'atto della presentazione della domanda.
2. Tutti i componenti del nucleo familiare, nel caso ricorresse la condizione, devono essere in regola con la normativa in materia di immigrazione.
3. Il minore deve aver frequentato un asilo nido pubblico o privato nell'anno "scolastico" appena concluso.
4. Il minore per il quale è stata sostenuta la retta dell'asilo nido non aveva i requisiti per poter frequentare la Scuola Materna.

ART. 4)

REQUISITI ECONOMICI

Possono accedere al contributo i nuclei che si trovino nella situazione economica – determinata applicando la disciplina dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 – non superiore alla soglia di € 35.000,00 (trentacinquemila).

La soglia di accesso potrà essere aggiornata annualmente dalla Giunta.

ART. 5)

ACCESSO AL CONTRIBUTO

La domanda di ammissione al contributo, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, redatta secondo un modello reperibile presso gli Uffici Comunali, deve essere presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare è presente il minore, all'Ufficio Protocollo e indirizzata al Servizio Amministrativo, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Corno di Rosazzo, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre di ogni anno con riferimento all'anno "scolastico" precedente (settembre-agosto). Il termine del 30 novembre (se festivo, il primo giorno feriale successivo) è perentorio e la presentazione della domanda oltre la scadenza ne comporta l'esclusione.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti indispensabili per la richiesta di contributo;
- copia delle fatture pagate o copia delle ricevute di pagamento o in alternativa attestazione dei pagamenti effettuati per il servizio (escluse eventuali spese per l'iscrizione);
- attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- copia fronte /retro di un documento di identità valido del richiedente (se la domanda non è sottoscritta in presenza di un incaricato);
- per i cittadini stranieri: copia del permesso/carta di soggiorno o dell'attestazione per i cittadini comunitari di cui al D.Lgs. 30/2007;

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma, il beneficio di cui al presente regolamento è cumulabile con altri contributi e agevolazioni, anche fiscali, ottenuti per l'accesso ai servizi per l'infanzia, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia. Il richiedente dovrà indicare l'importo delle altre agevolazioni per la medesima finalità delle quali ha beneficiato. Nel caso in cui non fosse in possesso di questo dato, il richiedente si impegna a comunicarlo non appena ne viene a conoscenza.

Non verranno erogati contributi a famiglie o soggetti singoli che iscrivono i figli a servizi (baby parking, servizi per bambini a ore, spazi gioco ecc.) che non rientrano nella tipologia degli "asili nido".

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con eventuali altre forme di contribuzione, agevolazione e sostegno assunte per le medesime finalità a carico di questo Comune, a seguito della stipula di apposita convenzione, la cui quantificazione si demandata alla regolamentazione di altro ente convenzionato ovvero ai contenuti dell'accordo medesimo.

ART. 6)

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

Il contributo concesso dal Comune, il cui importo massimo è fissato in € **2.750,00** viene calcolato in percentuale sulle rette pagate dalle famiglie, tenendo conto delle seguenti

fascie di valore I.S.E.E., a ciascuna delle quali corrisponde una diversa percentuale di contribuzione.

FASCIA ISEE	% di contributo comunale sul costo retta	Contributo massimo mensile
0 - 20.000	50%	€ 250,00
20.001 - 30.000	40%	€ 200,00
30.001 - 35.000	20%	€ 150,00
Oltre 35.001	0%	€ 0

I contributi saranno concessi agli aventi diritto in un'unica soluzione in base ad una graduatoria, determinata dall'indicatore ISEE, dal valore più basso al più alto, fino a concorrenza della disponibilità di fondi sullo stanziamento di bilancio. In caso di richieste superiori rispetto al budget disponibile la Giunta Comunale potrà valutare la possibilità di destinare o meno ulteriori risorse economiche così come di ridurre proporzionalmente le percentuali di contribuzione.

La quota di compartecipazione alla retta a carico dell'Amministrazione Comunale può essere rideterminata annualmente con delibera di Giunta.

L'Amministrazione Comunale effettuerà appositi controlli in merito al contenuto della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, con gli strumenti di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 109/1998 (comparazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze) ed ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione, ferma restando la decadenza immediata del beneficio ottenuto, provvederà ad attivare le procedure per il recupero coattivo di quanto indebitamente percepito.

ART. 7)

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo.